

Prot. n . 13343 del 25/05/2021

DELIBERA DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE

ex art. 21-nonies L. n. 241/90 e s.m.i.

NUOVA AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei **"Servizi ed attività di supporto amministrativo e disbrigo pratiche relative al personale ed altre pratiche amministrative di FONDIR"** - CIG 8655451020

PREMESSO CHE:

- con Delibera a contrarre prot. n. 13180 del 23.03.2021, pubblicata sul sito istituzionale FONDIR nella sezione Fondo trasparente – Gare e Forniture, il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha autorizzato l'avvio di una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei *"Servizi ed attività di supporto amministrativo e disbrigo pratiche relative al personale ed altre pratiche amministrative di FONDIR"*, per un importo complessivo pari ad euro 39.000,00 oltre IVA, per la durata di 36 mesi, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con la medesima delibera a contrarre il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha conferito al Direttore Valter Lindo l'incarico di RUP della suddetta procedura;
- in esecuzione di quanto deliberato, il RUP ha avviato la procedura negoziata in modalità telematica mediante RDO sulla *"Piattaforma digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche"* di Fondir (<https://fondir.acquistitelematici.it>);
- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di preliminare Indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale, con RDO del 24.03.2021 sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse (Sigapitalpaghe, Studio Associato Torresi, Centro Impresa, Braganò Paolo e Studio Gravina);
- entro il termine di ricezione previsto dalla RDO, hanno presentato offerta nella procedura in oggetto i seguenti operatori economici:

Codice Identificativo Piattaforma	Operatore Economico
V9CSEIKA	SIGAP ITALPAGHE DI BORRELLI LUISA – S.T.P.
9LKYLQWF	STUDIO ASSOCIATO TORRESI
LUNIAFEA	CENTRO IMPRESA ON-LINE SRL
COFYAQZI	BRAGANO' PAOLO
LOA2YJMM	STUDIO GRAVINA SOC.COOP.

- all'esito della seduta pubblica telematica del 12.04.2021 il concorrente STUDIO GRAVINA SOC. COOP. è risultato aggiudicatario provvisorio dei servizi in oggetto, avendo presentato un'offerta economica pari a € 16.770,00 oltre imposte e oneri di legge;
- con prot. n. 13262 del 12.04.2021 il Rup ha avviato il sub procedimento di verifica di congruità dell'offerta nei confronti del concorrente aggiudicatario STUDIO GRAVINA SOC. COOP., chiedendo di fornire giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta entro il giorno 19 aprile 2021 ore 10.00;
- all'esito della seduta riservata del 19.04.2021 il Rup ha ritenuto valide e sufficienti tutte le giustificazioni presentate dal concorrente aggiudicatario e dunque congrua ed affidabile, nel suo complesso, l'offerta presentata in gara, ed ha, pertanto, formulato la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determina Presidenziale del 29.04.2021 è stata approvata l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore del concorrente STUDIO GRAVINA SOC. COOP., con efficacia subordinata a ratifica in occasione del primo CdA nonché, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., all'esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale, da eseguire sul sistema AVCPASS;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di formale accesso agli atti di gara, con nota pec del 6.5.2021 la Società tra Professionisti SIGAP ITALPAGHE S.A.S. di BORRELLI LUISA, seconda classificata nella graduatoria della gara in oggetto, ha trasmesso formale diffida a questa Amministrazione ad annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione disposto

nei confronti della SOC. COOP. STUDIO GRAVINA, sul presupposto che quest'ultima è *"una ordinaria società commerciale e non una società tra professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro o ad albi equiparati"* e che, pertanto, *"la Società aggiudicataria non risulta essere in possesso dei requisiti obbligatori di legge per l'effettuazione delle prestazioni professionali oggetto di gara, materia protetta e riservata esclusivamente ad iscritti ad albi professionali ex lege 12/1979 ..."*;

- con nota pec del 10.05.2021 il Rup ha notificato la predetta diffida all'aggiudicatario SOC. COOP. STUDIO GRAVINA invitandolo a trasmettere eventuali repliche ed osservazioni;
- con nota pec del 12.5.2021 la SOC. COOP. STUDIO GRAVINA ha contestato il contenuto della predetta diffida evidenziando, tra l'altro, che: *"per la gestione di molti degli adempimenti richiesti dal bando (...) non è necessaria l'attività personale del consulente del lavoro ma basta appunto il servizio prestato da un C.E.D. e la Società Cooperativa – Studio Gravina, giusta visura camerale, svolge l'attività di Centro di Elaborazione Dati"*; (...) *"per svolgere il servizio oggetto del bando, oltre al lavoro da svolgere ad opera del C.E.D. (elaborazione dei dati) vi è quella parte del lavoro tutelato dalla L. 12/79 (la tenuta del libro unico, la consulenza, le assunzioni e i licenziamenti) da svolgere personalmente dai singoli professionisti; e questi sono i soci della cooperativa ed i consulenti del lavoro che personalmente si recheranno presso la sede FONDIR"*;

CONSIDERATO CHE:

- dalla visura camerale dello Studio Gravina soc. coop. risulta, quale attività prevalente esercitata, l'*"attività di centro elaborazione dati contabili e fiscali, elaborazione cedolini paga, pratiche di finanziamento"* (codice ATECO 63.11.11);
- ai sensi dell'art. 1 del Capitolato di gara, oggetto dell'affidamento era il *"Servizio di elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per i dipendenti, gli amministratori ed i componenti degli organi di FONDIR"*, comprendente, in particolare: *"Elaborazione e predisposizione delle buste paghe ... elaborazione della modulistica previdenziale e fiscale ... predisposizione Mod. F24 ... Tenuta del Libro Unico del Lavoro ... Adempimenti annuali e periodici obbligatori ... Pratiche assunzioni, licenziamenti, trasformazione contratti per il personale dipendente e collaboratori ... consulenza ordinaria su aspetti amministrativi legati al personale ... consulenza in materia di diritto del lavoro"*;

VISTO:

- l'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), comma 1, secondo cui: *"Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ... possono essere assunti ... da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ..., nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ..."*; e comma 5, secondo cui: *"Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati (...). Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma"*;

RICHIAMATO:

- il parere *pro veritate* reso in data 14.5.2021 dall'Avv. Barbara Braggio del Foro di Roma (già consulente Fondir in materia di affidamenti e appalti pubblici) secondo cui:

<< Ciò che invece appare dirimente per la questione sollevata è il carattere unitario e indivisibile delle attività oggetto di affidamento, per come descritte nel Capitolato tecnico di gara, *"atteso che gli adempimenti necessari alla elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata richiedono un'attività strettamente professionale, complessa ed articolata, che non si esaurisce in un mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella generale categoria degli "adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", per i quali opera la riserva dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 1 della l. n. 12 del 1979"* (v. Consiglio di Stato n. 103/2015; Consiglio di Stato n. 2748/2018 e, da ultimo, TAR Lazio n.13781/2019). In altri termini, il servizio oggetto di affidamento richiederebbe quella valutazione tecnico-giuridica riservata per legge alla professionalità dei consulenti del lavoro, che non può essere espletata da un CED, ancorché "assistito" da uno o più professionisti abilitati. (...) *Le attività riservate ai professionisti abilitati ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 12/1979 possono essere esercitate in forma societaria soltanto ove sia costituita una società tra professionisti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011"* (cfr. TAR

Lazio n. 11035/2020; TAR Campania, n. 05967/2019)>>.

RITENUTO CHE:

- la specifica natura dei servizi oggetto di appalto renda l'aggiudicatario SOC. COOP. STUDIO GRAVINA carente del requisito di idoneità professionale prescritto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979, ancorché non espressamente richiamato negli atti di gara, in forza della prevalente riserva *ex lege* imposta dalla richiamata normativa speciale a favore dei soli professionisti iscritti in appositi albi;
- le società commerciali possono partecipare alle gare d'appalto per l'affidamento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori concorrendo in RTI verticali, per svolgere quelle attività di carattere puramente materiale o compilativo che sono previste dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 12/1979 e che possono essere assegnate ai Centri di Elaborazione Dati.

VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato Codice dei Contratti pubblici;
- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi Interprofessionali sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti pubblici;
- l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i., secondo cui: *"1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (...)"*;

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione FONDIR:

DELIBERA:

1. Di escludere dalla procedura di gara per l'affidamento dei *"Servizi ed attività di supporto amministrativo e disbrigo pratiche relative al personale ed altre pratiche amministrative di FONDIR"* il concorrente STUDIO GRAVINA SOC. COOP. per carenza del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 e, per l'effetto, di annullare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i., la Determina di aggiudicazione del 29.04.2021 disposta nei suoi confronti, ancorché non ratificata.
2. Di approvare la nuova proposta di aggiudicazione della suddetta procedura di gara al concorrente secondo classificato in graduatoria **SIGAP ITALPAGHE DI BORRELLI LUISA – S.T.P.**, Codice Fiscale 05373961217, Partita IVA 05373961217, per l'importo complessivo contrattuale di **€ 22.737,00** (ventiduemilasettecentotrentasette/00) oltre imposte e oneri di legge, per la durata contrattuale di 36 mesi, di cui all'offerta economica di gara, che trova piena copertura finanziaria nel Bilancio del Fondo.
3. Di procedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale FONDIR, sezione Fondo Trasparente – Bandi di gara e contratti, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è comunque subordinata alla verifica positiva sul possesso dei prescritti requisiti di carattere generale e speciale, da eseguire a cura del RUP sul sistema AVCPASS.
4. Di procedere alle comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti degli operatori economici interessati.
5. Di provvedere alla stipula del contratto d'appalto nei termini di cui all'art. 32 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 e nella forma di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, previa comunicazione, da parte del nuovo affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Stefano Bottino

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

